

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

43.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MENSORIO CARMINE	11
PORTATADINO ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari (2099);		PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . .	3, 10, 11
FERRI ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1151, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori (2206) . . .	3	Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 10, 11	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	12
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	11	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
BROCCA BENIAMINO	3	FOSCHI e PORTATADINO: Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università degli studi di Bologna (1365);	
FERRI FRANCO	11	Senatori BOMPIANI ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario	

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1985

PAG.	PAG.
dell'Università degli studi di Bologna (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2786)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 12
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4
BROCCA BENIAMINO	4
FERRI FRANCO	4
POLI BORTONE ADRIANA	4
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	4
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: Inter- pretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 29 maggio 1982, n. 270 (Approvata dalla VII Commis- sione permanente del Senato) (2621)	4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	4, 5, 6, 12
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	6
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	5
CARELLI RODOLFO	6
FRANCHI ROBERTO, <i>Relatore f.f.</i>	5, 6
POLI BORTONE ADRIANA	5
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Provvedimenti urgenti per l'edilizia uni- versitaria (Approvato dalla VII Com- missione permanente del Senato) (2944)	6
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	6, 7, 9, 10 12, 16, 17, 19, 20
ALOI FORTUNATO	8
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	9, 14, 17, 18
CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i>	6, 9, 15, 16, 17
COLUMBA MARIO	13, 15, 16, 19
FERRI FRANCO	7, 13, 15, 17, 19
FRANCHI ROBERTO	19
MENSORIO CARMINE	8
POLI BORTONE ADRIANA	7, 19
RALLO GIROLAMO	14, 16
RUSSO GIUSEPPE	19
TESINI GIANCARLO	9, 19
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria; il commercio e l'ar- tigionato</i>	15
Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	20

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Portatadino ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari (2099); Ferri ed altri: Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Portatadino ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari »; Ferri ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori ».

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Dopo la riflessione che ho avuto con i rappresentanti di alcuni gruppi debbo dire che, come deputato e come relatore, ritengo estranea alla logica della legge del 1951 la proposta che era stata avanzata

nel corso dell'ultima seduta per una diversa attribuzione di una parte dei contributi versati dagli studenti per attività assistenziali e sportive finalizzata, cioè, alla costruzione e all'ampliamento di impianti sportivi tanto più che siamo in presenza di un provvedimento specifico sull'edilizia universitaria dove potrebbe rientrare tale materia.

Insisto pertanto sull'emendamento da me proposto nella penultima seduta, proponendolo come base per una ulteriore discussione.

BENIAMINO BROCCA. Propongo di sospendere brevemente la discussione di questa proposta di legge per un ulteriore contatto con i gruppi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere brevemente la discussione del provvedimento per passare al punto successivo all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Foschi e Portatadino: Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università degli studi di Bologna (1365); Senatori Bompiani ed altri: Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università degli studi di Bologna (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2786).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foschi e Por-

tatadino: «Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna»; di iniziativa dei senatori Bompiani, Jervolino Russo, Condorelli, Mellotto, Mezzapesa, Campus, Accili, Boggio, D'Amelio, Rubbi, Fimognari, Spitella, Bernassola, Della Porta, Fontana: «Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna», già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 aprile 1985.

L'onorevole Giancarlo Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il provvedimento n. 2785 è stato già approvato dal Senato e riguarda l'aumento del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna ed era stato formulato nella precedente legislatura e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Si tratta di uno stanziamento che va incontro ad esigenze profondamente sentite nel nostro paese perché con lo stesso viene consentita la riattivazione di una scuola di perfezionamento, che ha un valido passato scientifico, anche per quanto riguarda la sezione di Roma.

Invito pertanto i colleghi ad approvare tale provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Esprimo le preoccupazioni del mio gruppo per questo e per i provvedimenti di analogo contenuto e di indirizzo parziale. In effetti molte altre richieste di aumenti potrebbero avere valido presupposto poiché i contributi sono stati erosi dal tasso di inflazione.

D'altra parte ricordo che questo tema è stato affrontato dalla settima legislatura senza giungere mai in porto.

Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in di-

scussione riconoscendo la funzione svolta dalla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università di Bologna e l'oggettiva esiguità del contributo assegnatole.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge n. 1365 presentata dai colleghi Foschi e Portatadino, non solo per l'ampia e documentata relazione illustrativa, ma anche perché ritiene che la scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'università di Bologna per raggiungere obiettivi e risultati positivi debba essere necessariamente messa in grado di funzionare.

BENIAMINO BROCCA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo desidera ringraziare i componenti la Commissione per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali non hanno ancora espresso i pareri di competenza, pertanto sospendo la discussione delle proposte di legge n. 1365 e n. 2786 che potrà essere ripresa qualora pervengano i suddetti pareri.

Discussione della proposta di legge senatori Jervolino Russo ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 29 maggio 1982, n. 270 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Butini, D'Agostini, D'Amelio, Nepi, Fonta-

na, Fimognari, Foschi, Mascaro e Costa: « Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 29 maggio 1982, n. 270 » già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1985.

Comunico che l'onorevole Franchi sostituisce il relatore, pertanto ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore f.f.* Si tratta della interpretazione autentica di alcuni articoli della legge n. 270 del 1982, relativa alla sistemazione dei precari della scuola italiana, nel senso di riconoscere il ruolo anche per i docenti incaricati dei corsi straordinari dell'accademia nazionale di danza.

Sollecito pertanto i colleghi ad approvare questa proposta che ci è stata trasmessa dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Il gruppo comunista ritiene di dover avanzare le stesse considerazioni negative espresse in occasione di provvedimenti analoghi. Ritiene cioè che il contenuto della legge n. 270 abbia creato privilegi da una parte ed ingiustizie dall'altra anziché portare alla sistemazione dei precari della scuola italiana.

Non siamo contrari al fatto che si vada oggi ad estendere quanto previsto per alcune categorie di docenti, quanto alla logica stessa che sta alla base del riconoscimento del ruolo di professori di corsi straordinari. In effetti i corsi straordinari proprio per il loro carattere di flessibilità, mobilità, di adeguamento a certe richieste ed esigenze non dovrebbero far capo a professori di ruolo permanente. Si tratta di insegnamenti che vanno e vengono, che sono collegati ad esigenze particolari e contingenti, che hanno fortuna e successo solo per alcuni anni; noi siamo del parere che è giusto rivolgersi ad esperti, a grossi nomi, senza però arrivare ad un inquadramento in un ruolo permanente.

L'interpretazione autentica può anche essere giusta, non vogliamo separare la accademia di danza dalla scuola italiana, da parte nostra non riteniamo giusta la norma iniziale da cui questa interpretazione discende.

Siamo pertanto contrari oggi come lo siamo stati per l'immissione in ruolo di docenti dei corsi straordinari e complementari. Quando affermiamo che la scuola deve essere flessibile dobbiamo comportarci coerentemente e creare mobilità; purtroppo la tendenza è quella di « mettere tutti di ruolo ». Per questi motivi preannunciamo il nostro voto contrario.

ADRIANA POLI BORTONE. Riteniamo insolito il modo di procedere con il quale si disattendono le istanze dei precari della scuola italiana che il sottosegretario Amato continua, con molta cortesia, a ricevere periodicamente senza però riuscire ad evadere tali istanze.

Con la legge n. 270 sono state create discriminazioni tra docenti che hanno portato a giuste lamentele. Se le parole si debbono tradurre in fatti non possiamo continuare a comportarci in questo modo assumendo impegni quando ci troviamo in presenza di assemblee del mondo scolastico senza far corrispondere a questi impegni azioni concrete.

Credo che nessuno di noi riesca a sottrarsi alla suggestione di dire, teoricamente, che tutto sarà sistemato, ma da questo non può continuare a scaturire una discriminazione sull'altra.

Nel caso specifico si tratta di corsi straordinari contro i quali non abbiamo niente da dire; solo avremmo desiderato che assieme a questa si fosse discusso di tante altre « interpretazioni autentiche » (magari in sede amministrativa). Da parte nostra ricordiamo solo i docenti dei corsi CRACIS che restano un esempio di scarsa sensibilità da parte delle forze di maggioranza.

Voteremo contro questo provvedimento non perché siamo contrari alla questione specifica, ma perché avremmo voluto che si riprendesse globalmente il discorso del precariato.

RODOLFO CARELLI. Sono fiducioso che l'intervento che mi appresto a fare possa far cambiare opinione ai colleghi che mi hanno preceduto.

In effetti l'ottica che è stata usata dai colleghi Bosi Maramotti e Poli Bortone non fa una grinza. Però non va dimenticato che i corsi straordinari della scuola italiana sono una delle tipiche funzioni a cui si è ricorsi per il buon funzionamento della scuola stessa. Tali corsi sono stati attivati fin dal 1940.

Quindi, si tratta di corsi equiparati a tutti gli effetti a quelli ordinari. Con la legge n. 326 del 1984 si è provveduto a correggere un'omissione grave sanando la disparità di trattamento che la legge n. 270 del 1972 aveva determinato tra i corsi straordinari della scuola e quelli dei conservatori di musica, dimenticando di menzionare, però, i corsi dell'Accademia nazionale di danza.

In altri termini, il provvedimento di cui stiamo discutendo supplisce ad una omissione del legislatore. Proprio per tali motivi — motivi di equità e giustizia — non credo si possa esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore f.f.* Il relatore non intende aggiungere altro alle osservazioni contenute nella relazione.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Onorevole presidente, credo che il collega Carelli sia stato abbastanza chiaro: in effetti non ci troviamo di fronte ad una interpretazione autentica, ma ad un intervento che tenta di completare la formulazione dell'articolo 6 della legge n. 326 del 1984, riguardante solamente i docenti incaricati dei corsi straordinari dei conservatori di musica. L'Accademia nazionale di danza, infatti, è un'istituzione unica a livello nazionale la cui esclusione dalle disposizioni legislative contenute nelle leggi n. 270 e n. 226 era senza dubbio al

di fuori dell'intenzione del legislatore. In effetti, si è tentato l'intervento amministrativo per sopperire a tale mancanza, ma è sembrato una forzatura. Di conseguenza, ritengo importante l'intervento che ci apprestiamo a varare in quanto tende ad evitare le paventate interpretazioni autentiche e gli interventi discrezionali cui faceva riferimento l'onorevole Poli Bortone, dando atto al Governo di dimostrare la ferma volontà di non aprire ulteriori falle, ma di fornire maggiori delucidazioni in relazione alla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Comunico che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione dell'articolo unico. Pertanto, sospendo la discussione della proposta di legge n. 2621 che potrà essere ripresa qualora pervenga il predetto parere.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria» già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 maggio 1985.

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

RODOLFO CARELLI, *Relatore.* Desidero ricordare che durante il 1981 non sono stati eseguiti gli interventi necessari a coprire il fabbisogno del settore, a fronte di richieste per 3 mila miliardi.

Il provvedimento al nostro esame si muove nell'ambito delle disponibilità di bilancio che prevedono, per il periodo 1985-1988, la spesa di 700 miliardi di lire per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi

compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti; e quella di 260 miliardi di lire da destinare alla seconda università di Roma, di cui 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia con annesso policlinico.

Il secondo comma dell'articolo 1 precisa, inoltre, le priorità tra tali interventi al fine di rendere le strutture edilizie esistenti, ed i relativi impianti, conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla normativa vigente.

Questi, infatti, sono problemi che riguardano tutta la nazione e, nonostante il ritardo, si può affermare che l'iniziativa governativa affronta le questioni derivanti dalle modifiche dei regolamenti e delle leggi sulla sicurezza e sull'agibilità delle strutture.

Un altro punto importante da sottolineare è la facoltà, attribuita al ministro della pubblica istruzione, di revocare le assegnazioni disposte qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori con relativa consegna.

Si tocca, pertanto, un punto importante di tutta l'edilizia scolastica e si evita di far passare a residui passivi importanti stanziamenti.

Sollecito la Commissione ad approvare con la massima urgenza il provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Consideriamo importante il provvedimento che stiamo esaminando anche se la cifra di 700 miliardi non potrà servire a coprire per intero le reali esigenze dell'università. Si tratta sempre di una cifra di una certa rilevanza che comunque servirà ad affrontare le questioni più urgenti e quelle non più rinviabili come lavori in corso.

Con questo provvedimento si potrà finalmente risolvere la questione della seconda università di Roma (Tor Vergata) dove si registra tuttora una precaria siste-

mazione del corpo docente e l'impossibilità per gli studenti di seguire con regolarità i corsi.

Consideriamo il provvedimento importante anche perché risponde in modo positivo ad una sollecitazione avanzata più volte dal gruppo comunista affinché venissero definite con chiarezza le procedure per l'impiego dei finanziamenti per l'edilizia universitaria evitando i rischi di meccanismi complicati atti a favorire interferenze o intrusioni di tipo malavitoso o meglio mafioso.

Il provvedimento contempla uno snellimento effettivo delle procedure soprattutto al punto n. 8 dell'articolo 1. Il gruppo comunista preannuncia pertanto il proprio voto favorevole chiedendo, nel contempo, che il Governo chiarisca due punti. Il Governo si dovrebbe cioè impegnare esplicitamente proprio per quanto riguarda lo snellimento della procedura messa in atto da questo provvedimento a seguire l'esecuzione della stessa per evitare - applicando la normativa in questione - il ripetersi di intrusioni di tipo malavitoso.

Chiediamo inoltre al Governo che ci precisi per quanto riguarda i collegi universitari legalmente riconosciuti, se si tratta solo ed unicamente dei seguenti: Ghisleri di Pavia, Borromeo di Pavia, Einaudi di Torino, Don Mazza di Padova, Fondazione Rui di Roma, Fondazione Mattei di Pavia. Si tratta di collegi che attualmente ricevono il contributo di finanziamento sul capitolo 4111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, facendo capo all'articolo 91 del testo unico delle leggi universitarie.

Pertanto, se le assicurazioni e i chiarimenti del Governo saranno, come auspicato soddisfacenti il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

ADRIANA POLI BORTONE. Il provvedimento oggi al nostro esame prevede uno stanziamento ben preciso - oltre la cifra di 700 miliardi di lire - per la seconda università di Roma (260 miliardi di lire); su questo non abbiamo obiezioni da fare.

Noi riteniamo che le priorità di cui al secondo comma dell'articolo 1 - peraltro

già enunciate nel programma previsto dall'articolo 3 della legge n. 50 del 1976 — debbano essere rispettate onde evitare la creazione di strutture universitarie prive di funzionalità e la polverizzazione della spesa.

Infatti, se volessimo realizzare un raccordo con il lavoro universitario, dovremmo guardare innanzitutto alle strutture dipartimentali ed alla loro sistemazione logistica perché queste costituiscono la base per l'attivazione della nuova organizzazione universitaria.

Nell'ottavo comma si parla del pubblico concorso di cui all'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Anche in questo caso, non vorremmo che si configurassero strane figure (come il concessionario che la Commissione ha avuto modo di conoscere), per cui auspichiamo la previsione di procedure semplici, lineari e trasparenti.

Infine, nel quarto comma del medesimo articolo 1, si fa riferimento al 5 per cento dello stanziamento globale per gli impianti sportivi e per i collegi universitari legalmente riconosciuti mentre, desidero ricordarlo, le proposte di legge n. 2099 e n. 2206 oggi in discussione riservano una parte dei contributi in esse stanziati per tali strutture.

Non siamo contrari agli impianti sportivi, però non dobbiamo dimenticare che se si è poveri occorre selezionare i bisogni ai quali dare priorità; in questo caso bisogna decidere se finalizzare la spesa alla costruzione di una struttura dipartimentale oppure a quella di un centro sportivo che, stanti le proposte di legge da me rammentate, può essere completato attraverso un tetto inferiore al 5 per cento dello stanziamento globale per gli impianti sportivi utilizzando il residuo per il completamento delle strutture esistenti previste dalla legge n. 50 del 1976.

In conclusione, nel dichiarare il nostro apprezzamento al provvedimento in esame riguardante l'edilizia universitaria, raccomandiamo oculatezza onde evitare che in particolari zone — quali la Campania — continui a sussistere l'attuale situazione di precarietà.

CARMINE MENSORIO. Vorrei esprimere vivo apprezzamento per l'iniziativa governativa che si colloca in un momento particolare della vita universitaria italiana.

I nostri atenei, attualmente, versano in condizioni precarie e non riescono a fornire risposte adeguate alla collettività studentesca per cui il disegno di legge al nostro esame assume un notevole significato, anche se — debbo sottolinearlo — lo stanziamento previsto è modesto rispetto alle carenze rappresentate.

Riallacciandomi alla conclusione dell'intervento della collega Poli Bortone, desidero sottolineare la drammatica situazione in cui versa l'università degli studi di Napoli, dovuta alle conseguenze del sisma del 23 novembre 1980 ed al livello della popolazione studentesca che ha raggiunto le 100 mila unità. In tale situazione è urgente l'istituzione di una seconda università e l'intervento in favore della facoltà di medicina che non ha il preside e manca delle strutture necessarie per svolgere l'attività didattica.

Concludendo ribadisco l'assoluta priorità che l'intervento in favore dell'università degli studi di Napoli riveste.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, pur avendo ben poco da aggiungere ai rilievi formulati dalla collega Poli Bortone al disegno di legge al nostro esame, desidero sottolineare la particolare situazione dell'edilizia universitaria degli atenei di nuova istituzione tra i quali, in special modo, l'università di Reggio Calabria che possiede articolazioni in Catanzaro. In questo caso, infatti, pur avendo da tempo predisposto progetti tendenti alla costruzione di nuove strutture, si continua ad operare in locali presi in affitto che mettono addirittura in forse l'inizio dell'anno scolastico.

Nel momento in cui la nostra Commissione si accinge ad approvare il disegno di legge n. 2944, che reca provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria, non si può non tener conto di queste situazioni oggettivamente precarie.

Invito, pertanto, la presidenza ad acquisire elementi sullo stato delle strutture edilizie esistenti, in via di comple-

tamento e sugli ulteriori fabbisogni onde evitare di operare sulla base di dati non attendibili oggettivamente.

PRESIDENTE. Il Governo potrà fornire nella giornata di oggi i chiarimenti che sono stati richiesti.

GIANCARLO TESINI. Il gruppo della democrazia cristiana preannuncia il voto favorevole al provvedimento n. 2944, pur valutandolo come « legge-ponte » in attesa di una definitiva razionalizzazione dell'edilizia universitaria.

Siamo convinti che il provvedimento in questione non potrà soddisfare le esigenze che fanno capo al piano dell'edilizia universitaria che prevede, tra l'altro, l'avvio all'istruzione dei dipartimenti. Ricordo che tale avvio ha comportato bisogni nuovi e qualitativamente diversi proprio nel settore edilizio.

Si tratta oggi di dare conclusione ad opere già avviate arrivando ad uno snellimento delle procedure per le gare d'appalto; è urgente pertanto approvare tale normativa, riteniamo comunque che si debbano porre fin da ora i problemi dell'edilizia universitaria in una prospettiva più ampia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Desidero dare atto all'onorevole Ferri della validità delle preoccupazioni espresse. Esiste un problema di credibilità generale che la pubblica amministrazione deve recuperare in tutti i settori e tutto questo anche a causa di recenti episodi. A tal proposito vi è bisogno di assumere iniziative penetranti capaci di allontanare qualsiasi sospetto.

Circa la individuazione dei collegi universitari ammessi al finanziamento escludo che vi sia la possibilità di un qualsiasi margine discrezionale da parte dell'amministrazione.

Alla collega Poli Bortone debbo dire che personalmente avrei preferito distin-

guere, almeno nella misura del 5 per cento, i fondi da assegnare tra gli impianti sportivi e i collegi universitari; in questa situazione, però, qualsiasi ritardo sarebbe sbagliato. Concordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mensorio sulla drammatica situazione dell'ateneo napoletano che avrà sicuramente priorità rispetto alle altre università proprio per quanto riguarda i futuri interventi nel settore edilizio.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore e i colleghi che sono intervenuti nel dibattito odierno per l'attenzione che hanno dimostrato nei confronti di questo disegno di legge governativo.

Debbo ribadire, riprendendo quanto detto dall'onorevole Tesini, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che si colloca più come segnale di buona volontà che come misura per la risoluzione di una vasta problematica. Tuttavia si tratta di un segnale importante per rappresentare l'attenzione nei confronti delle strutture edilizie che sono presupposto fondamentale per il regolare svolgimento dell'attività universitaria vera e propria.

Riferendomi alla situazione richiamata dall'onorevole Alois debbo dire che buona parte dello stanziamento previsto dal provvedimento è destinata ad interventi di agibilità e sicurezza degli atenei, dal momento che questi problemi stanno attualmente impedendo l'uso didattico di determinate strutture.

Da questo punto di vista posso impegnarmi a fornire alla Commissione, a nome del Governo, ogni elemento utile alla ricognizione del piano cui fanno capo le richieste avanzate dalle varie università per ampliamenti e completamenti di strutture, nonché quegli elementi utili alla identificazione delle priorità.

Posso assicurare all'onorevole Ferri che il Governo intende seguire con la massima attenzione lo svolgimento delle procedure amministrative sia per accertarne la rispondenza allo snellimento posto in essere con tale normativa, sia per assicurarne la massima trasparenza.

Circa la individuazione dei collegi universitari ammessi a godere del contributo, escludo qualsiasi margine di discrezionalità da parte del Ministero; attualmente quelli riconosciuti legalmente sono sette e la procedura relativa al loro riconoscimento legale è ben precisa e non rientra nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione. Ripeto, non vi sono possibilità di interpretazioni estensive o riduttive da parte del Ministero.

Ciò premesso, ritengo opportuno ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, auspicando che il disegno di legge in esame rappresenti il primo atto di una rinnovata volontà politica che riproponga all'attenzione del paese il problema dello sviluppo dell'edilizia universitaria e scolastica la cui soluzione, specie nel Mezzogiorno, è particolarmente urgente per la ripresa della domanda educativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I e la V Commissione non hanno ancora espresso i pareri di competenza. Pertanto, sospendo la discussione del disegno di legge n. 2944 che potrà essere ripresa nel corso della seduta odierna qualora pervengano i suddetti pareri.

Si riprende la discussione delle abbinare proposte di legge nn. 2099 e 2206.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione delle proposte di legge abbinare nn. 2099 e 2206.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico da me presentato nella precedente seduta e comunico che, a seguito di accordi informali intervenuti con i rappresentanti dei diversi gruppi, si è pervenuti alla decisione di unificare le due proposte di legge redigendo un nuovo testo dell'articolo unico che contemperasse le esigenze emerse dagli emendamenti che erano stati proposti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo proposto dal relatore:

ARTICOLO UNICO.

I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria, proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.

Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione di determinare la quota da riservare alle finalità di cui al precedente terzo comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.

Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al primo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Il Governo è favorevole al testo presentato dal relatore.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Invito i colleghi Ferri e Mensorio a ritirare i loro emendamenti e subemendamenti che, oltretutto, non potrebbero essere più riferiti al testo unificato di cui poco fa è stata data lettura. Ricordo che in base alla legge originaria del 1951 i contributi venivano versati dagli studenti direttamente alle organizzazioni studentesche che amministravano i fondi stessi. Attualmente il consiglio di amministrazione custodisce i contributi ma non può gestirli ed è proprio da questo vuoto che è scaturita la necessità di presentare il provvedimento legislativo in questione.

FRANCO FERRI. Vorrei far presente che è il consiglio di amministrazione ad emanare le delibere relative ai finanziamenti, compito che non può essere affidato dalla commissione cui fa riferimento il testo.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ripeto che attualmente non esiste una vera e propria responsabilità del consiglio di amministrazione che si è limitato finora a custodire i fondi dei contributi versati dagli studenti. Cambiare la dizione del testo da me proposto significherebbe innovare lo spirito e la lettera della legge del 1951, poiché si verrebbe a configurare una vera e propria tassa universitaria gestita dal consiglio di amministrazione e non un contributo diretto degli studenti alle organizzazioni relative alle attività culturali, sportive e sociali del mondo uni-

versitario. Insisto pertanto nell'invitare i presentatori a ritirare il loro emendamento.

FRANCO FERRI. Ritiro i miei emendamenti.

CARMINE MENSORIO. Mi rendo conto dell'urgenza con la quale dobbiamo procedere, rinuncio quindi ad insistere su una posizione più ampia di quella relativa al testo unificato. Ritiro pertanto l'emendamento da me presentato, anche se ritengo più valida l'ottica del principio della regionalizzazione degli studi applicata alla finalizzazione dei fondi in questione. Mi auguro che tale concetto possa essere sviluppato in seguito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base il testo unificato da lui predisposto.

(È approvata).

Propongo di assumere come titolo del testo unificato quello della proposta di legge n. 2206. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Trattandosi di articolo unico cui non sono stati presentati emendamenti, le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2099 e 2206 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Portatadino ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari » (2099); Ferri ed altri: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951,

n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori » (2206) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori » (2099-2206).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Cobellis, Conte Antonio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fian-drotti, Fincato, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Tesini Giancarlo, Viti.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna e che rivestono carattere di assoluta urgenza, sospendo la seduta per riprenderla alle ore 17. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 18,30.

PRESIDENTE. Informo che sono pervenuti i prescritti pareri in ordine alle abbinare proposte di legge n. 1365 e n. 2786, nonché sulla proposta di legge n. 2621. Rinvio il seguito della discussione dei suddetti progetti di legge ad altra seduta.

Avverto invece che è possibile procedere nella discussione del disegno di legge n. 2944 precedentemente interrotta.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2944.

PRESIDENTE. Avverto che sul disegno di legge n. 2944 la Commissione bilancio

ha espresso parere favorevole; altrettanto ha fatto la Commissione affari costituzionali che ha però aggiunto la seguente osservazione: « Si invita la Commissione di merito ad approfondire l'inserimento nel terzo comma dell'articolo 1 del riferimento agli impianti sportivi, valutando la possibilità di eliminarlo ».

Come i colleghi ricordano, abbiamo già concluso la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredi ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti

ti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo.

L'onorevole Columba ha presentato il seguente emendamento 1. 1:

Sopprimere il comma 8 dell'articolo 1.

MARIO COLUMBA. Desidero rilevare che le destinazioni previste dal secondo comma dell'articolo 1, il quale prevede che gli stanziamenti debbano « essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente », non richiedono una attività di progettazione ma la adozione di misure tendenti a salvaguardare la sicurezza e l'agibilità dei locali destinati ad attività didattiche e aperti al pubblico. Esse, per, altro, non rientrano nella normativa prevista dall'articolo 39 della legge n. 641 del 1967, di cui si fa menzione al comma ottavo del medesimo articolo.

Lo stesso secondo comma fa poi riferimento al completamento delle opere

comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50. Anche questa parte delle destinazioni, di cui non conosciamo l'esatto ammontare, non rientra nelle previsioni dell'ottavo comma che è consistente nella facoltatività del pubblico concorso, fa riferimento invece ad opere interamente nuove, come ad esempio quelle relative ai 260 miliardi destinati alla seconda università di Roma. Non si comprende perché per le opere nuove, per le quali il Ministero dovrà verificare la validità e l'accettabilità, non si debbano seguire le prescrizioni della legge n. 641 che garantiscono la regolarità amministrativa e salvaguardano dall'eventuale abuso nella gestione dei fondi stanziati e da fatti di corruzione verificatisi in passato.

È ben noto che opere progettate e controllate adeguatamente dagli organi competenti giungono in porto con previsioni di spese corrette, in tempi brevi e con notevoli garanzie per le amministrazioni universitarie e statali che le vanno ad appaltare.

Ritengo prudente, non soltanto per la correttezza e la buona definizione della opera, ma per la celerità dell'esecuzione della stessa, mantenere le norme previste dall'articolo 39 della legge n. 641 del 1967.

Per questi motivi ho presentato un emendamento soppressivo dell'ottavo comma dell'articolo 1.

FRANCO FERRI. Ribadisco l'esigenza, più volte sottolineata nel corso della discussione di avere dal Governo puntuali ed assolute garanzie circa l'ambito di applicazione del riferimento, previsto dal primo comma dell'articolo 1, ai « collegi universitari legalmente riconosciuti ». È necessario che nella normativa rientrino solo i sette collegi di cui ha oggi parlato il sottosegretario Amalfitano, che in una precedente seduta aveva accennato a tre collegi.

Quanto poi al quarto comma del medesimo articolo, che fa riferimento agli impianti sportivi, desidero far rilevare che si escludono totalmente dalla gestione delle risorse le regioni, cui fanno capo le competenze prelatve di diritto allo stu-

dio, materia nella quale rientrano gli impianti e le attività sportive universitarie.

Per quanto attiene all'ottavo comma, annuncio la presentazione di un ordine del giorno, che non fa altro che ribadire la volontà e l'impegno espressi dal Governo in sede di discussione generale, così formulato: « L'VIII Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 2044 "Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria", considerata l'esigenza della massima trasparenza nell'affidamento dei lavori, considerata altresì l'esigenza di uno snellimento delle procedure di affidamento dei lavori medesimi; considerato che il riferimento alla facoltatività del concorso pubblico e relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione per lavori di importo superiore a 1 miliardo; impegna il Governo ad utilizzare la facoltatività di cui al punto 8 dell'articolo 1 della legge n. 2344, solo nei casi di effettiva necessità e ad esercitare comunque tutti gli indispensabili controlli, sia in fase di affidamento sia in fase di esecuzione e collaudo dei lavori ».

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, sono stato assente per motivi di salute.

La collega del mio gruppo, l'onorevole Poli Bortone, ha sottolineato l'opportunità di sopprimere il riferimento agli impianti sportivi. Anche nel parere della I Commissione si insiste su questo concetto. Allora chiedo che la presidenza e la Commissione si pronuncino al riguardo, in modo da chiarire questo punto che mi sembra sia rimasto sospeso.

Per quanto concerne l'ottavo comma, sono molto perplesso sulla facoltatività prevista per il bando concorso, e quindi sull'esistenza del comma. Le mie perplessità aumentano in relazione all'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ferri. Sappiamo tutti che intorno al problema dell'appalto concorso, della trattativa privata, della licitazione privata, e così via, orbitano addirittura le varie forme di criminalità diffusa in Italia. Non voglio approfondire questo tema, ma mi limito ad annunciarlo. Quindi, ritengo che dobbiamo procedere con molta cautela ed

attenzione. Per questo propongo formalmente alla presidenza di presentare un emendamento soppressivo dell'ottavo comma dell'articolo 1, lasciando, come prevede l'articolo 80 della legge n. 641 del 1987, l'obbligo e non la facoltà del pubblico concorso. È una maggiore garanzia di correttezza, di trasparenza e di onestà. Questo è quanto intendevo prospettare a nome del gruppo del MSI-destra nazionale. Aderisco pertanto a questo emendamento.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riprende il discorso inerente ai collegi universitari legalmente riconosciuti, anche perché la richiesta di ulteriori garanzie avanzata dall'onorevole Ferri mi obbliga a farlo. Stamane ho dato un elenco accurato e completo dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Non ne abbiamo altri. Quindi, onorevole Ferri, la sua osservazione è apprezzabile, ma direi notevolmente scrupolosa, perché la dizione della legge è chiarissima e la tipologia dei collegi universitari è quella contemplata nel decreto del Presidente della Repubblica. Questi sono i collegi universitari nella condizione giuridica di poter accedere alle provvidenze previste dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda il discorso degli impianti sportivi, riprendo anche qui le osservazioni svolte questa mattina, riferendomi soprattutto all'intervento dello onorevole Tesini che ha voluto caratterizzare questo disegno di legge come un provvedimento-ponte. In proposito rilevo che la percentuale riservata agli impianti sportivi e le possibilità di utilizzo degli stessi, considerando anche lo stanziamento previsto dalla legge, sono abbastanza irrисorie. Credo sia semplicemente un segnale di attenzione politica ad alcune strutture che non possono essere disconosciute nella loro valenza pedagogica e in un certo qual modo anche didattica. Quindi, invito l'onorevole Poli Bortone a considerare che non siamo nel meramente effimero ricreativo, ma in un'attenzione minima, che in un certo senso rimane

solo a verbale, su una struttura che viene notevolmente sollecitata proprio da una domanda educativa in relazione alle possibilità d'intervento. Pur comprendendo questa priorità, che del resto sussiste nella legge, potrei documentare quante richieste abbiamo come Ministero e anche come amministrazione delle università circa una più adeguata funzionalità degli impianti sportivi, tenendo conto poi (non è il caso di dirlo) di come realmente rispondono o dovrebbero ancora di più rispondere ai problemi che certamente minacciano la gioventù in quanto tale.

Sono contrario all'emendamento soppressivo dell'ottavo comma, per cui invito l'onorevole Columba a ritirarlo, sottolineando che accetto proprio nella forma impegnativa l'ordine del giorno Ferri. Lo faccio con convinzione anche considerando che l'ordine del giorno non fa che esplicitare il carattere eccezionale della norma prevista nell'ottavo comma, mettendo in evidenza il dovere, che comunque sussiste, di una inistruzione circa l'attenzione a quelle procedure che debbono servire realmente ad uno snellimento, ad una rapida realizzazione delle opere, e che problemi di complicità, anche da un punto di vista di trasparenza, certamente non agevolerebbero la *ratio* della legge.

Signor presidente, credo di aver risposto alle obiezioni sollevate. Non mi rimane che raccomandare l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, sottolineandone l'urgenza per le note e condivise tensioni e preoccupazioni di cui la Commissione si è già fatta carico. Per questo il Governo esprime gratitudine e apprezzamento.

FRANCO FERRI. Vorrei sapere se per il Ministero dei lavori pubblici è previsto, ai fini di snellire le procedure, il meccanismo della facoltatività.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 611 del 1962.

FRANCO FERRI. Allora non si comprende perché per i lavori pubblici si possa usufruire della facoltatività e per le università no.

MARIO COLUMBA. Mantengo il mio emendamento perché, se è vero che in alcuni casi si rende necessario modificare le norme vigenti secondo le esigenze che di volta in volta si presentano, è anche vero che, trattandosi di opere il cui completamento è previsto nell'arco di alcuni anni, il tempo necessario per la redazione di progetto ad opera di strutture qualificate ed affidabili può risultare vantaggioso dal punto di vista della qualità dell'opera.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Columba, in primo luogo perché non è giusto fare riferimento solo alle opere nuove, affermando che per il resto si tratta di interventi su strutture edilizie esistenti. Vorrei inoltre ricordare che in tutte le altre amministrazioni il pubblico concorso viene espletato di norma, ma non è obbligatorio, esistono infatti altre forme di affidamento dei lavori.

Sono per altro convinto che il Governo, vigilando in ordine alle sollecitazioni avanzate dal collega Ferri, potrà garantire la massima efficacia delle decisioni, evitando i notevoli ritardi di tempo dovuti all'espletamento del pubblico concorso.

Nulla esclude, tuttavia, che qualora i progetti siano pronti e ci sia a disposizione il tempo necessario, si possa ricorrere al pubblico concorso.

MARIO COLUMBA. Il relatore potrebbe proporre un subemendamento in tal senso.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Condivido in pieno l'ordine del giorno preannunciato dal collega Ferri, fermo il rispetto dell'autonomia degli istituti universitari,

nel senso che il Governo deve farsi carico solo della azione di vigilanza.

Pertanto, considerando anche la necessità di approvare celermente questo provvedimento, sono contrario all'emendamento Columba.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Columba soppressivo dell'ottavo comma dell'articolo 1.

GIROLAMO RALLO. Nel preannunciare il mio voto favorevole, desidero rilevare che esistono alcune disposizioni legislative in materia di appalti che in questi ultimi tempi, per motivi a tutti noti, sono state rese più complesse nel tentativo di difendere lo Stato dall'attacco della criminalità organizzata. Ora, nel momento in cui con l'ottavo comma dello articolo 1 di fatto riduciamo la portata delle garanzie di trasparenza e correttezza, mi sia consentito esprimere alcune perplessità di fronte alle dichiarazioni di urgenza, dopo anni di inerzia da parte dello Stato nei confronti dell'edilizia scolastica in generale e di quella universitaria in particolare.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Rallo che nessun ente pubblico può dare in affidamento lavori senza la certificazione della prefettura. Sotto questo profilo, pertanto, le preoccupazioni sollevate vengono superate dal fatto che la normativa vigente offre sufficienti garanzie.

MARIO COLUMBA. Per le procedure relative ad opere edilizie di grande portata l'espletamento di un pubblico concorso per la progettazione resta pur sempre la via da preferirsi.

È certamente ammissibile escludere da queste limitazioni quelle opere che, per loro natura, non si giovano di tali agevolazioni. Per quanto riguarda gli arredi, le opere tecniche di adeguamento alle caratteristiche di sicurezza e di agibilità, si potrebbe consentire la facoltatività dell'applicazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1. dell'onorevole Columba.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Università di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalità previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Informo che l'onorevole Columba ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il Governo è tenuto a sottoporre al Parlamento, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il piano di ripartizione dei finanziamenti tra le Università italiane.

2. 01.

MARIO COLUMBA. Desidero in questa sede illustrare sia l'articolo 2 che l'articolo aggiuntivo 2. 01. Con l'articolo 2 si prevede, per la seconda università di Roma, uno stanziamento di 260 miliardi, di cui 120 riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico.

Esprimo perplessità in ordine alla programmazione di tali spese. È noto infatti che la seconda università di Roma gode del privilegio di non avere, o quasi, studenti, rispetto alla prima. Se è vero che per poter realizzare il trasferimento di un congruo numero di studenti dalla prima alla seconda università è necessario dotare quest'ultima di strutture adeguate, è inne-

gabile che le spese previste non sono sufficienti alla realizzazione di tale obiettivo se non si adottano criteri idonei.

Occorrono interventi diversificati tendenti ad una corretta ripartizione dei finanziamenti tra le università italiane. È questo il motivo che mi ha spinto a presentare l'articolo aggiuntivo 2. 01.

Dissentito poi dalla riserva di una quota per il finanziamento del nuovo policlinico. Sono previsti 120 miliardi per la facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico. Credo sia opportuno che il Parlamento ed in particolare il Ministero della pubblica istruzione affrontino l'annoso e controverso problema della relazione tra la facoltà di medicina ed il servizio sanitario nazionale. Tale rapporto è regolato da convenzioni stipulate di volta in volta in maniera difforme sul territorio nazionale e che danno luogo ad una serie di abusi e privilegi per alcuni policlinici. Ricordo che ci troviamo di fronte ad una manovra che tende a conferire a tale struttura una maggiore autonomia e possibilità di intervento, mentre non conosciamo la sua effettiva funzione nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Per queste ragioni insisto sulla necessità di conoscere i criteri di programmazione degli interventi dell'edilizia programmati dal Ministero.

FRANCO FERRI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 2 che rappresenta un punto qualificante per risolvere la drammatica situazione dell'università di Roma. Lo stanziamento consentirà la realizzazione di una operazione di snellimento della prima università, creando le condizioni di agibilità della seconda. Non si tratta di trovare una sistemazione per i docenti, ma di fornire le attrezzature e le condizioni di lavoro necessarie perché si operi una scelta in tal senso da parte degli studenti. In particolare, la facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, riveste una particolare importanza ed è un punto essenziale dell'impostazione della seconda università di Roma, nonché condizione per un positivo esito della complessiva opera-

zione di razionalizzazione dell'area universitaria romana.

Mi dichiaro contrario, invece, all'articolo aggiuntivo 2. 01, che potrebbe essere recepito in uno specifico ordine del giorno.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo Columba 2. 01.

Sull'articolo 2, riferendomi al problema sollevato dal collega Columba, la verità è che c'è questa megauniversità, e mi meraviglio degli iscritti alla seconda università di Roma che, pur non avendo alcuna nuova struttura, continuano ad essere tali. È impossibile avere alternative a questo intervento per la più grossa università, mastodontica ed invivibile, che è stata punto di riferimento del terrorismo a Roma.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Columba 2. 01, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 è determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Mensorio e Franchi Roberto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera,

considerata la precaria situazione in cui versa l'Università degli studi di Napoli, resasi ulteriormente grave dopo le vicende sismiche del 23 novembre 1980;

considerato, altresì, che la popolazione studentesca ha superato ormai le centomila unità;

constatato, infine, che la perdurante crisi del I Policlinico ha toccato vertici altamente preoccupanti, tanto da compromettere persino lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali per carenza totale di strutture ed attrezzature necessarie;

invita il Governo

a conferire priorità assoluta, nell'applicazione della presente legge, all'Università degli studi di Napoli ed in particolare alla I facoltà di medicina e chirurgia per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, nel periodo dal 1985 al 1988.

(0/2944/VIII/1)

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 2944 « Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria », considerata l'esigenza della massima trasparenza nell'affidamento dei lavori;

considerata altresì l'esigenza di uno snellimento delle procedure di affidamento dei lavori medesimi;

considerato che il riferimento alla facoltatività del concorso pubblico è relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione per lavori di importo superiore a 1 miliardo;

impegna il Governo

ad utilizzare la facoltatività di cui al punto 8 dell'articolo 1 della legge n. 2944, solo nei casi di effettiva necessità e ad esercitare comunque tutti gli indispensabili controlli, sia in fase di affidamento sia in fase di esecuzione e collaudo dei lavori.

(0/2944/VIII/2)

Gli onorevoli Russo Giuseppe e Viti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione pubblica istruzione della Camera,

preso atto con vivo compiacimento ed apprezzamento della presentazione del progetto di legge n. 2944 relativo all'assegnazione di fondi per l'edilizia universitaria,

invita il Governo ed in particolare il Ministro della pubblica istruzione

a presentare al più presto e non oltre il 31 dicembre 1985 un disegno di legge relativo al rifinanziamento della 412 per la edilizia scolastica indirizzata a nuove aule delle scuole materne, elementari, della media di 1° e 2° grado avuto un particolare riguardo alla esigenza dell'edilizia scolastica del Mezzogiorno le cui regioni, ancora oggi, denunciano lo stato di gravi carenze e per la cui eliminazione è urgente ed improrogabile il rilevante intervento finanziario dello Stato.

(0/2944/VIII/3)

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*
Li accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

ROBERTO FRANCHI. No, signor presidente.

FRANCO FERRI. Non insisto, signor presidente.

GIUSEPPE RUSSO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FERRI. Come ho già avuto modo di dire, il disegno di legge è il risultato di una pressione esercitata dal gruppo comunista sul Governo e sul Ministero della pubblica istruzione perché si arrivasse non solo allo stanziamento di queste somme, ma anche alla definizione delle procedure che, attraverso uno snellimento e una trasparenza delle stesse, rendessero impossibili le interferenze che si sono avute e si hanno quando si affronta questa materia, con interventi di tipo malavitoso negli appalti e nelle costruzioni relative all'edilizia universitaria. Il disegno di legge, una volta accettato anche lo stanziamento posto nello ordine del giorno, risponde a questa esigenza. Ho voluto insistere su questo aspetto perché considero giuste le preoccupazioni dell'onorevole Rallo. Mi rendo conto di cosa è successo ma, attraverso queste procedure e gli stanziamenti che in altra sede sono stati assicurati per atti liberatori nei casi di interventi per l'edilizia universitaria, ritengo che il provvedimento sia in grado di assicurare la necessaria trasparenza, per cui esprimo il voto favorevole del gruppo comunista.

ADRIANA POLI BORTONE. Questa mattina ci eravamo dichiarati favorevoli al disegno di legge condividendone lo spirito ma ora, considerando che sono stati accettati gli ordini del giorno nella formulazione proposta e che non abbiano alcun genere di garanzia proprio con l'ottavo comma dell'articolo 1, perché chi è amministratore di ente sa bene quali margini di discrezionalità (il collega Rallo ha usato parole più crude) le ammi-

nistrazioni possono avere (d'altra parte, i consigli di amministrazione delle università non è che abbiano dato grande prova di affidabilità, perché abbiamo avuto più volte occasione d'intervenire proprio sui comportamenti dei diversi consigli di amministrazione delle università), ci asteniamo dalla votazione. Ciò, ripeto, pur condividendo lo spirito del provvedimento e pur essendo a favore dell'edilizia universitaria, perché probabilmente avremmo anche chiesto uno stanziamento maggiore ai 700 miliardi che ci sembrano inadeguati e che comunque non sono intaccati dagli 800 miliardi, come sosteneva il collega Columba, dato che i 200 miliardi costituiscono un intervento finalizzato solo per la seconda università di Roma. Il nostro voto è quindi di astensione.

GIANCARLO TESINI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Governo, che ha recepito una istanza per la quale il mio gruppo si è lungamente battuto.

Il provvedimento che la Commissione si appresta a votare costituisce infatti il passaggio verso una fase di interventi più ampi e generalizzati nel campo della edilizia universitaria, tali da consentire uno sviluppo pluriennale del settore.

Il ringraziamento al Governo è dovuto anche perché ha colto l'esigenza di procedere in maniera rapida per fronteggiare le esigenze della seconda università di Roma, nell'ambito del riequilibrio della struttura universitaria di questa città.

MARIO COLUMBA. Gli emendamenti da me proposti all'articolato non intendevano certo frapporre ostacoli al finanziamento dell'edilizia universitaria ed al corretto sviluppo di questo settore. Sono certo che i colleghi abbiano perfettamente inteso la mia intenzione di agire perché la spesa che stiamo per approvare fosse efficace per lo sviluppo dell'edilizia universitaria; un maggior approfondimento dei criteri in base ai quali erogano i fondi avrebbe forse consentito risultati migliori.

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1985

Auspiciando che sia possibile seguire e controllare in futuro l'applicazione di questa legge, a nome del gruppo della sinistra indipendente dichiaro la mia astensione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2944):

Presenti	27
Votanti	24
Astenuti	3
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badesi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cabras, Carelli, Casati, Ciarfardini, Cobellis, Conte Antonio, D'Ambrosio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fian-drotti, Fincato, Franchi Roberto, Minozzi, Nicolini, Portatadino, Russo Giuseppe, Sodano, Tesini Giancarlo, Viti.

Si sono astenuti:

Aloi, Poli Bortone, Rallo.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO